

Pubblicato il 24/02/2025

N. 00435/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01318/2024 REG.RIC.
N. 01323/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1318 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-ricorrente- s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Bracci e Patrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa e Ministero della Difesa - I Reparto Infrastrutture Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Comandante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, 21;

nei confronti

-ricorrente- s.r.l.; -OMISSIS- - -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2024, proposto da

-ricorrente- s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Mario Pagliarulo, con domicilio eletto presso l'avvocato Angelo Clarizia, con studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

Ministero della Difesa e Ministero della Difesa - I Reparto Infrastrutture Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

nei confronti

-ricorrente- s.r.l., -OMISSIS-, e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1318 del 2024:

Per quanto concerne il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. -OMISSIS-, con cui il Ministero della Difesa - I Reparto Infrastrutture ha confermato l'esclusione della -ricorrente- s.r.l. dal lotto 1 della procedura per la stipulazione di un «*accordo quadro biennale – per la manutenzione ordinaria e straordinaria di categorie OG1 ed OG11, per la salvaguardia della sicurezza e della salubrità del patrimonio alloggiativo demaniale concesso in uso governativo nelle regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta*» - CIG lotto 1 -OMISSIS-, CIG lotto 2 -OMISSIS-, CIG lotto 3 -OMISSIS-, CIG lotto 4 -OMISSIS-» sia nella parte in cui ha ravvisato la presunta causa di esclusione della riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale sia nella parte ove ha ritenuto sussistenti false ed omesse dichiarazioni nonché, ove occorra, della nota di trasmissione del provvedimento;
- delle successive segnalazioni all'ANAC (modello A prot. n. -OMISSIS- per falsa dichiarazione e modello E per non aver comunicato all'ANAC la variazione della Direzione Tecnica);
- della nota prot. n. -OMISSIS-, con cui il Ministero, in pretesa esecuzione

della sentenza del TAR Torino n. -OMISSIS-, ha riavviato in contraddittorio il procedimento di esclusione;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto e non comunicato, che comunque incida sui diritti o interessi legittimi della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -ricorrente-s.r.l. il 6 dicembre 2024:

- del provvedimento prot. -OMISSIS-, con cui il Ministero della Difesa - I Reparto Infrastrutture, ha annullato l'intera procedura di gara per l'affidamento dell'«*accordo quadro biennale – per la manutenzione ordinaria e straordinaria di categorie OG1 ed OG11, per la salvaguardia della sicurezza e della salubrità del patrimonio alloggiativo demaniale concesso in uso governativo nelle regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta*» ha determinato che «*che gli indizi fattuali di collusione afferenti agli oo.ee. -ricorrente- e -ricorrente- (...) possano legittimamente determinare la presunzione di turbamento della procedura di selezione, in quanto risultano essere stati ricostruiti gli elementi indiziari gravi e precisi di collegamento sostanziale, in un quadro complessivo di pericolo, non avendo le società dimostrato, in concreto, l'assenza di qualsiasi incidenza sull'esito della procedura*»;

- della nota -OMISSIS-, con cui il Ministero ha avviato il procedimento volto ad annullare l'intera procedura di gara, «*per sospetti in ordine alla sussistenza della turbativa d'asta ex art. 353 c.p.*»;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo di quelli impugnati, ancorché non cosciuti;

quanto al ricorso n. 1323 del 2024:

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento, protocollo: -OMISSIS-, con cui la ricorrente è stata esclusa dalla procedura negoziata relativa al lotto 1 dell'accordo quadro biennale per la salvaguardia della sicurezza e della salubrità del patrimonio alloggiativo demaniale concesso in uso governativo nelle regioni Piemonte,

Liguria e Valle d'Aosta nonché della relativa nota di trasmissione;

- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.

per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati da -ricorrente- s.r.l. unipersonale il 10 dicembre 2024:

per l'annullamento:

- del provvedimento -OMISSIS-, recante la «*Determina di annullamento della procedura di selezione per ipotesi di violazione della concorrenza e turbamento della gara*» relativa all'«*Accordo quadro n. -OMISSIS-, a mezzo RdO di Consip S.p.A., completo monooperatore, per l'effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria - categorie OG1 ed OG11 - riguardanti la salvaguardia della sicurezza e della salubrità del patrimonio alloggiativo demaniale concesso in uso governativo nelle Regioni di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta*»;

- della relativa nota di trasmissione, prot. -OMISSIS-;

- del provvedimento, protocollo -OMISSIS-, recante l'esclusione dalla gara;

- dell'art. 10 della lettera di invito;

- di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del I Reparto Infrastrutture Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 13 febbraio 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il -OMISSIS- il Ministero della Difesa - I Reparto Infrastrutture ha indetto una manifestazione di interesse volta all'affidamento dei «*lavori di*

manutenzione ordinaria e straordinaria – categorie OG1 ed OG11 – riguardanti la salvaguardia della sicurezza e della salubrità del patrimonio alloggiativo demaniale concesso in uso governativo nelle regioni Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta); nello specifico, la commessa era suddivisa in quattro lotti da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

2. Il successivo -OMISSIS- la stazione appaltante ha invitato le società -ricorrente- S.r.l. e -ricorrente- S.r.l. a presentare le proprie offerte per il Lotto n. 1 (“Torino-Cuneo-Alessandria”) ma, il -OMISSIS-, essa sono state escluse dalla procedura in quanto ritenute controllate da un unico centro decisionale mentre, il successivo 24 gennaio, l'amministrazione precedente ha segnalato l'evento all'ANAC.

3. Il -OMISSIS- la società -ricorrente- ha presentato un'istanza di autotutela, che è stata respinta il successivo 26 gennaio.

4. Con i ricorsi numero 149/24 e 122/24 le società -ricorrente- e -ricorrente- hanno impugnato i provvedimenti *de quibus*, perché asseritamente illegittimi.

5. Le impugnazioni sono state accolte da questo tribunale con la sentenza n. 758 del 25 giugno 2024 perché l'amministrazione precedente non aveva instaurato un valido contraddittorio procedimentale con le interessate. In omaggio alla menzionata decisione la stazione appaltante ha riaperto il procedimento e ha confermato l'esclusione delle società.

7. Il -OMISSIS- l'amministrazione precedente ha nuovamente segnalato all'ANAC la propria determinazione.

8. Con i ricorsi numero 1318/24 e 1323/24, notificati il 24 settembre 2024 e depositati il successivo 8 ottobre, le società -ricorrente- e -ricorrente- hanno impugnato i menzionati provvedimenti, perché asseritamente illegittimi.

9. Il -OMISSIS- l'amministrazione precedente ha avviato un procedimento per l'annullamento dell'intera gara, a causa della possibile commissione del

reato di turbativa d'asta; la procedura è stata formalmente annullata il successivo 31 ottobre.

10. Con motivi aggiunti, notificati il 5 dicembre 2024 e depositati il giorno successivo, la società -ricorrente- ha impugnato i provvedimenti *de quibus*, perché asseritamente illegittimi; i medesimi atti sono stati impugnati anche dalla società -ricorrente-, con motivi aggiunti notificati il 5 dicembre 2024 e depositati il successivo 12 dicembre.

11. Il Ministero intimato si è costituito in entrambi i procedimenti con una comparsa di mera forma e con una memoria, depositata il 10 gennaio 2025, ha integrato le proprie difese chiedendo la riunione dei ricorsi ed eccependo, tra l'altro, la loro l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di.

12. All'udienza pubblica del 13 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio a seguito di discussione orale, in cui è stato evidenziato, *ex art. 73, comma 3, c.p.a.*, la possibile inammissibilità dell'impugnazione delle segnalazioni effettuare all'ANAC, in quanto atti meramente endoprocedimentali.

13. Poiché i motivi delle impugnazioni sono in parte coincidenti e comunque interconnessi, e parimenti vi è coincidenza nei soggetti processuali coinvolti, è necessario disporre la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe.

14. Preliminarmente, il Collegio deve dichiarare infondata l'eccezione di improcedibilità dei ricorsi introduttivi, sollevata dall'amministrazione resistente.

Come noto, *«la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse postula l'accertamento dell'inutilità della sentenza, e cioè che la modificazione della situazione di fatto e di diritto intervenuta in corso di causa impedisce di riconoscere in capo al ricorrente alcun interesse, anche meramente strumentale e morale, alla decisione»* (*ex multis* Consiglio di Stato sez. V, 9 settembre 2024, n. 7497), con la precisazione, a mente della quale, *«al fine di evitare l'improcedibilità del ricorso*

l'eventuale interesse morale può essere rilevato solo in presenza di una espressa dichiarazione della parte ricorrente» (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, 30 agosto 2024, n. 99).

Tanto premesso, occorre dare atto che la società -ricorrente- ha espressamente dichiarato, di avere un interesse morale a ottenere una pronuncia di merito in quanto *«tutti provvedimenti impugnati con il ricorso principale in quanto gravemente illegittimi e lesivi dei propri diritti ed interessi, nonché suscettibili di ledere la propria dignità professionale e la partecipazione ad altre procedure ad evidenza pubblica»*, senza contare che l'eventuale illegittimità del cotennuto di tali atti è idoneo a inficiare, in via derivata, la validità degli atti impugnati con i successivi motivi aggiunti.

A ciò si deve aggiungere che, sulla medesima questione, la società -ricorrente- ha correttamente evidenziato che l'omessa pronuncia sulla legittimità dell'esclusione impedirebbe alla ricorrente la possibilità di partecipare e di aggiudicarsi la gara, anche in caso di eventuale accoglimento dei motivi aggiunti.

Poiché, quindi, un concreto interesse morale e materiale all'esame del merito del ricorso introduttivi e, comunque, le cesure in esso contenute sono strettamente connesse a quelle dei successivi motivi aggiunti, l'eccezione di improcedibilità è infondata e deve essere respinta.

14. Sempre in via preliminare, il Collegio deve dichiarare inammissibile l'impugnazione delle segnalazioni ANAC.

Per giurisprudenza costante è, infatti, *«inammissibile l'impugnazione della segnalazione ad Anac, trattandosi di un atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile, poiché esso non è dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali suoi vizi, unicamente in via derivata, impugnando il provvedimento finale dell'Autorità di vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo»* (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2518).

Per tale ragione, le impugnazioni delle segnalazioni effettate dalla stazione

appaltante all'ANAC devono essere dichiarate inammissibili.

16. Nel merito, con il primo motivo del ricorso n. 1318/24 la società - ricorrente- censura il fatto che il provvedimento impugnato si fonderebbe su ragioni ulteriori rispetto a quelle indicate nell'atto annullato con la decisione 758/2024, che, a suo dire, sarebbero le uniche che la sentenza avrebbe imposto di prendere in valutare.

Il motivo è infondato.

In termini generali, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, in virtù del principio del cd. *one shot* temperato «*l'Amministrazione, dopo aver subito l'annullamento di un proprio atto, può rinnovarlo una sola volta, e quindi deve riesaminare l'affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, senza potere in seguito tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati*» (ex multis T.A.R. Toscana, sez. I, 15 giugno 2021, n. 917).

Principio che, al contrario di quanto asserito dalla ricorrente, è applicabile anche alla materia degli appalti.

Tanto premesso, con la decisione numero 758/2024 questo Tribunale ha accertato un difetto di contraddittorio procedimentale, aggravato dal fatto che le ricorrenti avevano evidenziato in giudizio alcuni elementi che sarebbero certamente emersi nel corso del procedimento e ha, conseguentemente, ordinato alla stazione appaltante «*di riavviare, in contraddittorio con le ricorrenti, il procedimento di esclusione delle loro offerte e di concluderlo con un provvedimento espresso e congruamente motivato che tenga conto sia delle eventuali controdeduzioni sia del contenuto della presente decisione*».

Con la sentenza *de qua* è stato, quindi, imposto all'amministrazione di proprio di esaminare la questione nella sua interezza in contraddittorio con le interessate.

Per quanto sopra esposto, il Collegio non ravvisa alcuna violazione né del principio dello *one shot* temperato né del *decisum* della sentenza 758/24 e,

pertanto, il motivo è infondato e deve essere respinto.

17. Con il secondo motivo del ricorso numero 1318/24 e con il primo di quello numero 1323/24 le ricorrenti ritengono che non sussisterebbero affatto i presupposti da cui desumere la sussistenza di un unico centro decisionale, né della causa di esclusione di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e), 98 comma 3 lett. b, e 96, comma 14 del d.lgs. 36/2023 (omessa/falsa dichiarazione).

Le ricorrenti, perseguono, poi, con contestando i singoli indici di collegamento rinvenuti dalla stazione appaltante.

17.1. Il motivo è infondato.

17.2. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lett. d, del d.lgs. 36/23 la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti la sussistenza di *«rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara»* i quali, secondo la Corte di Giustizia, devono essere rilevanti per influenzare l'offerta e l'esito della gara (cfr. Corte Giust. UE, Sez. IV, 19 maggio 2009, in causa C-538/07).

Sul punto, la giurisprudenza nazionale ha precisato che *«la sussistenza di una più generica “relazione, anche di fatto” tra due concorrenti è condizione necessaria, ma non anche sufficiente perché si possa inferire il reciproco condizionamento fra le offerte formulate. A tal fine, è necessario che venga fornita adeguata prova circa il fatto che la situazione di controllo o la relazione comporti l'imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale. Al riguardo, ciò che va provato è solo l'unicità del centro decisionale e non anche la concreta idoneità ad alterare il libero gioco concorrenziale in quanto la riconducibilità di due o più offerte a un unico centro decisionale costituisce ex se elemento idoneo a violare i generali principi in tema di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte. Ne deriva che, sulla stazione appaltante grava il solo compito di individuare gli indici dell'esistenza di un unico centro decisionale e non anche il*

compito di provare in concreto l'avvenuta alterazione del gioco concorrenziale, ovvero il compito di indagare le ragioni di convenienza che possono aver indotto l'unitario centro di imputazione ad articolare offerte in parte diverse tra loro» (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12 giugno 2023, n. 9987).

La stazione appaltante è, quindi, tenuta ad accertare la sussistenza della fattispecie mediante un'approfondita attività istruttoria volta a verificare l'esistenza di una situazione di controllo sostanziale ai sensi dell'art. 2359 c.c. e, in caso di esito negativo, dovrà approfondire l'indagine per verificare l'eventuale esistenza di una relazione anche di fatto tra le imprese che possa, in astratto, aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte ovvero, in subordine, l'esistenza «di un “unico centro decisionale” da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l'esistenza dell'unicità soggettiva sostanziale» (Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2024, n. 4165).

Sul punto, la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del previgente codice dei **contratti pubblici** ma ancora del tutto attuale, ha precisato che, nonostante incomba «sulla stazione appaltante l'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d'imputazione delle offerte sulla base degli indici presuntivi concreti, non è richiesta anche la prova che il collegamento fra i concorrenti sia poi pervenuto a risultati effettivi in relazione ai contenuti delle offerte e all'artificiale condizionamento degli esiti della gara; nel percorso presuntivo che conduce a ricavare un fatto ignoto da circostanze note ai sensi dell'art. 2727 cod. civ., il fatto che occorre desumere dagli indici presuntivi è, infatti, la sussistenza dell'unicità del centro decisionale cui siano riconducibili le offerte - tale da integrare ex se la fattispecie di pericolo astratto giuridicamente rilevante - non già il contenuto effettivamente coordinato di queste, né le conseguenze anticoncorrenziali concretamente derivatene» (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2024, n. 7607).

Tuttavia, «*in base alle regole di esperienza che possono dirsi sufficientemente attendibili sotto il profilo della ragionevolezza e della logica, esiste un centro decisionale unitario laddove tra imprese concorrenti vi sia intreccio, anche parentale, tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, contiguità di sede, utenze in comune (c.d. indici soggettivi), oppure, anche in aggiunta, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, significative vicinanza cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte (c.d. indici oggettivi)*» (*ex multis* T.A.R. Campania, Napoli sez. III, 15 aprile 2024, n. 2504).

17.3. Tanto premesso, nel caso di specie l'amministrazione procedente ha evidenziato una serie di elementi che, complessivamente considerati, portano a ritenere la esistenza di un unico centro decisionale, così come delineato dall'art. 95, comma 1, lett. d, del d.lgs. 36/23.

Tuttavia, prima di esaminare nel dettaglio le conclusioni dell'amministrazione procedente occorre sottolineare che le conclusioni della stazione appaltante sono state ulteriormente avvalorate dal comportamento assolutamente non collaborativo delle ricorrenti.

In particolare, nonostante l'amministrazione procedente, in omaggio alla menzionata decisione di questo TAR, abbia instaurato un contraddittorio procedimentale con le interessate, la società -ricorrente- non ha riscontrato una serie di elementi, asserendo che essi non potevano essere oggetto di valutazione perché non contestati nel corso del primo procedimento, quando, al contrario, essa, in omaggio al menzionato principio dello *one shot* temperato, aveva proprio il potere / dovere di esaminare la questione nella sua interezza.

17.3.1. Tanto premesso, la stazione appaltante ha evidenziato, in primo luogo, che dagli accertamenti effettuati è emerso che le offerte delle ricorrenti provenivano dal medesimo IP pubblico e che, quindi, erano state trasmesse quanto meno della medesima rete.

Tale ipotesi, è, altresì, corroborata dalle difese della società -ricorrente- e delle controdeduzioni della -ricorrente-, da cui è emerso che esse sono state inviate dalla rete internet della -Alfa- (di proprietà dei legali rappresentanti delle società -ricorrente- e -ricorrente-) e, quindi, dal medesimo stabile che ospita la sede della -ricorrente-.

Per stessa ammissione della -ricorrente-, infatti, *«il legale rappresentante della -ricorrente- ha materialmente trasmesso la propria offerta presso la struttura, sita in via di -OMISSIS-, dove ha sede la società -Alfa-»* (cfr. pag. 17 ricorso -ricorrente-), ossia presso la società di cui è proprietario sia il legale rappresentante della -ricorrente- sia suo fratello (legale rappresentante della -ricorrente-).

Elementi, questi, che rendono del tutto verosimile che le offerte siano state formulate nel medesimo stabile per proprio per rendere più facile il loro coordinamento.

La tesi è ulteriormente avvalorata dall'atteggiamento non collaborativo della -ricorrente-, la quale ha dichiarato di non ricordare chi avrebbe firmato digitalmente i documenti di gara.

Anche a voler dar credito alla versione secondo cui *«nella prassi, il dispositivo di firma viene utilizzato dai dipendenti che predispongono e poi trasmettono l'offerta»* (pag. 20 ricorso introduttivo -ricorrente-), è, infatti, alquanto inverosimile che, stante l'importanza dell'incombente, il legale rappresentante della società non sappia a chi ha affidato il compito di predisporre materialmente l'offerta, firmarla digitalmente e inviarla.

17.3.2. La stazione appaltante ha, poi, evidenziato che in ben tre documenti della -ricorrente- è stata indicata la P.IVA della -ricorrente- (istanza di ammissione e dichiarazioni sostitutive del casellario giudiziale dei carichi pendenti firmati rispettivamente da -OMISSIS- e -OMISSIS-).

Sul punto, mente la società -ricorrente- ha affermato che le ultime 4 cifre delle due P.IVA sarebbero identiche e, dunque, facilmente confondibili durante un'operazione di copia / incolla, l'amministrazione procedente ha

controdedotto che, nel documento preso a “modello” la partita iva della -ricorrente- non sarebbe contenuta nella parte identica a quella di gara, ove era più facile attingere i dati per il copia / incolla, ma nelle pagine successive.

Si tratta di una considerazione che è stata contestata solo genericamente dalla società -ricorrente-, a cui si deve aggiungere il rifiuto dei materiali compilatori degli atti di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, richiesta dalla stazione appaltante nonché il pervicace atteggiamento non collaborativo di -ricorrente-.

17.3.3. Ulteriori indici della sussistenza di un unico centro decisionale sono, poi, dati dall'intreccio di relazioni lavorative e famigliari intercorrenti tra i legali rappresentati e i vari collaboratori delle due società.

In particolare, è stato evidenziato:

- il rapporto di fratellanza tra il legale rappresentante della -ricorrente- e quello della -ricorrente-;
- il fatto che la-Alfa- sia di proprietà di entrambi i fratelli e intrattenga rapporti commerciali con la -ricorrente-, con cui condividerebbe anche la sede;
- il Direttore Tecnico della -ricorrente- e il legale rappresentante della -ricorrente- siano rispettivamente zio e nipote;
- il fatto che il revisore unico della -ricorrente- (-OMISSIS-) sia anche il revisore di bilancio della-Alfa-;
- la titolarità, da parte dei legali rappresentanti delle società -ricorrente- e -ricorrente-, di due imprese agricole (la -OMISSIS- e la -OMISSIS-), entrambe con sede legale in -OMISSIS-, ove sarebbe pure sita la sede operativa RM/1 della -ricorrente-;
- il conferimento, da parte di entrambe le imprese agricole di cui sopra, al sig. -OMISSIS- l'incarico di curare le pratiche CCIA.

Sul punto, mentre la società -ricorrente- evidenzia che essi sarebbero delle

vicende del tutto fisiologiche connesse al rapporto di fratellanza, il Collegio è, invece, del parere che si tratti di elementi che, se unitariamente considerati, non possono che corroborare la tesi dell'amministrazione precedente circa la presenza di un unico centro decisionale.

17.3.4. La stazione appaltante ha, poi, evidenziato che le ricorrenti fanno parte del medesimo consorzio (Consorzio Europeo Costruzioni - CEC), che avrebbe come obiettivo anche quello di indirizzare la condotta delle consorziate per evitare che entrino in concorrenza tra loro.

Sul punto, si rileva che le difese della società -ricorrente- (secondo cui *«dichiarare di assumere una condotta comune - oltre che necessario ai fini della costituzione del consorzio - non implica l'assunzione di un atteggiamento anticoncorrenziale, da intendersi quale comportamento volto a distorcere la concorrenza»*) si scontrano inesorabilmente con il contenuto dell'atto pubblico di costituzione del consorzio, il quale prevede espressamente che esso ha il compito di *«indirizzare le aziende associate ad una linea di condotta comune per la tutela e l'interesse collettivo onde evitare che entrino in concorrenza tra loro»* (cfr. art. 4 lett. g dell'atto costitutivo di consorzio con attività esterna).

A ciò si aggiunga che, nonostante sia vero quanto asserito dalla -ricorrente- nel proprio ricorso, ossia che l'elenco dei consorziati sia liberamente accessibile, è altrettanto vero che il rifiuto della ricorrente di fornire all'amministrazione un dato pubblico e di pronta reperibilità non può che essere ritenuto meramente ostruzionistico.

17.3.5. La stazione appaltante ha, poi, evidenziato che dall'analisi delle attività degli ultimi tre anni sarebbe emerso che le ricorrenti avrebbero partecipato a procedure di evidenza pubblica in modo, congiunto, disgiunto o alternato, anche al fine di aggirare il principio di rotazione.

Sul punto, nonostante, anche in questo caso, sia vero quanto affermato dalla società -ricorrente-, ossia che il principio di rotazione rientra nella disponibilità della sola stazione appaltante, ma è altrettanto vero che

mediante una partecipazione alternata alle procedure è possibile assicurare al “gruppo” l’aggiudicazione e aggirare il principio *de quo*.

Del resto, è pacifico in giurisprudenza che «*il collegamento tra imprese riconducibili ad un unico centro decisionale, espressamente previsto come causa di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), D.lgs. n. 50/2016, assume rilevanza anche ai fini dell'applicabilità del principio di rotazione nelle procedure ristrette. L'art. 36, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, enuncia, infatti, un principio a tutela della libera concorrenza, finalizzato a prevenire asimmetrie informative che rischiano di determinare una disparità di trattamento tra gli operatori economici mediante il consolidamento di rendite a vantaggio di precedenti affidatari. Pertanto, si ritiene che una situazione di controllo e influenza, inquadrabile nelle fattispecie di cui all'art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c., sia ostativa all'effettiva possibilità di partecipazione richiamata dal legislatore, integrando una sostanziale elusione del principio di rotazione, come chiarito dalle stesse Linee guida Anac, che, a titolo esemplificativo, inseriscono anche tale ipotesi tra i meccanismi di aggiramento del suddetto limite, rispetto al quale sono ammesse deroghe eccezionali solo in presenza di giustificate ragioni in ordine alle quali l'amministrazione è tenuta a motivare puntualmente*» (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 17 luglio 2020, n. 4627).

17.3.6. L’amministrazione procedente ha, poi, evidenziato che le società ricorrenti hanno utilizzato dei modelli DGUE diversi da quello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ma analoghi tra loro.

Ebbene, è evidente che tale elemento non è di per sé idoneo a individuare la presenza di un unico centro decisionale ma è certamente rilevante in una valutazione complessiva e, pertanto, esso ben può concorrere alla formazione del convincimento dell’amministrazione procedente.

17.3.7. Non appare idoneo, infine, a inficiare la validità del provvedimento di esclusione il fatto che l’amministrazione non abbia aperto le buste contenenti le offerte economiche perché, come visto, il convincimento dell’amministrazione procedente prescinde dall’esame concreto delle

offerte purché ovviamente esso sia, come nel caso di specie, ragionevole e immune da censure di orine logico.

17.4. Alla luce di quanto esposto il motivo è infondato e deve essere respinto.

18. Con il terzo motivo del ricorso numero 1318/24 e con il secondo di quello numero 1323/24 le ricorrenti contestano l'asserita falsità della dichiarazione di non trovarsi in una situazione riconducibile alla causa di esclusione di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) D.Lgs. 36/2023 nonché quella secondo cui le due imprese coinvolte non opererebbero in modo anticoncorrenziale, con conseguente illegittimità della segnalazione effettuata all'ANAC.

Il motivo è infondato alla luce di quanto sopra esposto.

I plurimi elementi indicati dall'amministrazione inducono a ritenere fondata la sussistenza di un unico centro decisionale che collega le ricorrenti né tale decisione si pone in contrasto con la sentenza 758/24 in quanto, come visto, con essa il Collegio si è limitato a annullare il provvedimento impugnato a causa del difetto del contraddittorio, senza prendere minimamente in considerazione la sussistenza o meno di tale causa di esclusione.

Del tutto influenti sono, poi, le contestazioni relative alle asserite dichiarazioni false rilasciate in sede procedimentale in quanto, anche se esse non rientrassero nel novero delle e falsità sanzionabili, la ricorrente non trarre alcuna utilità da un accertamento giurisdizionale favorevole in quanto, anche a presiedere da tali argomentazioni, il provvedimento ha ampiamente dimostrato la sussistenza di un unico centro decisionale.

19. Alla luce di quanto esposto, il Collegio deve dichiarare i motivi aggiunti proposti da entrambe le ricorrenti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse in quanto, anche se l'annullamento in autotutela dell'intera gara fosse dichiarato illegittimo e, quindi, annullato, i ricorrenti non otterrebbero

alcun concreto vantaggio in quanto legittimamente escluse dalla procedura.

20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi previamente riuniti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite a favore del Ministero della Difesa e del Ministero della Difesa - 1 Reparto Infrastrutture Torino, in solido tra loro, che quantifica nella somma complessiva di euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre accessori di legge, così ripartiti: euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge a carico della società -ricorrente- s.r.l. e in altrettanti euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge a carico della società -ricorrente- s.r.l. unipersonale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prospero, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere

Luca Pavia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Pavia

IL PRESIDENTE
Raffaele Prospero

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.